

**COMUNE DI TRIESTE**

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi Generali

Servizio Appalti e Contratti

Prot. n.

**OGGETTO:** Concessione per la gestione e manutenzione del servizio di Bike Sharing.

Estensione durata concessione ulteriori tre anni

**CONCESSIONARIO:** TRIESTE TRASPORTI SPA (Codice Fiscale e P.IVA 00977240324)

CIG: 9263064A39

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1268/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo intitolato Concessione del servizio di gestione e manutenzione del sistema di bike sharing, ed e' stato autorizzato, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione e manutenzione del servizio di bike sharing comunale, il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
- in esito all'esperimento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 2794/2022 la concessione in oggetto è stata affidata alla TRIESTE TRASPORTI SPA;
- è stata acquisita dalla Prefettura di Trieste, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, prot. PR\_TSUTG\_Ingresso\_0000796\_20230105, la comunicazione antimafia di cui agli artt. 87 e ss., del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. nei confronti del soggetto aggiudicatario;

tutto ciò premesso

tra il **Comune di Trieste** - rappresentato dal Direttore del Servizio Mobilità e Traffico, dott. arch. Andrea de Walderstein, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, che interviene e stipula il contratto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3°, lettera c) del D.L.vo n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e la **TRIESTE TRASPORTI SPA (Codice Fiscale e P. IVA 00977240324)**, con sede legale a Trieste in via dei Lavoratori n. 2, rappresentata dal dott. Aniello Semplice il quale interviene e stipula in qualità di Amministratore Delegato dell'aggiudicatario, in seguito detto anche più brevemente "concessionario" o "affidatario",

**SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI CONCESSIONE****Articolo I. Oggetto della concessione**

1. La presente concessione, conformemente alla definizione di cui al D. Lgs. 50/2016, costituisce un contratto a titolo oneroso in virtù del quale l'amministrazione aggiudicatrice affida la gestione di servizi ad un operatore economico, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto accompagnato da un contributo pubblico in conto gestione come prezzo, versato al fine di permettere di conseguire l'equilibrio economico finanziario della gestione.
2. L'aggiudicazione della presente concessione di servizi comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi, comprendente un rischio sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta.
3. Poiché il Concessionario assume per intero il rischio operativo ed è soggetto ad una reale

esposizione alle fluttuazioni del mercato, non è garantito nella presente concessione il recupero dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione, in particolare i rischi trasferiti al concessionario sono il rischio domanda, con riferimento alla gestione ed incasso diretto dei proventi dall'utenza, ed il rischio disponibilità, con riferimento al prezzo erogato dal concedente.

4. Il presente atto ha per oggetto la concessione del servizio di gestione e manutenzione del sistema di Bike Sharing della città di Trieste con contestuale consegna delle infrastrutture e delle biciclette costituenti il servizio stesso.
5. Le attività facenti parte della concessione riguardano la completa gestione e manutenzione del servizio di Bike Sharing, necessaria a garantire la funzionalità e l'esercizio delle postazioni installate sul territorio.
6. Il servizio di gestione e manutenzione è finalizzato a garantire il funzionamento generale e la disponibilità di veicoli sempre in perfetto stato, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, in modo che il sistema complessivo sia fruibile, si presenti in modo decoroso e non rechi pericolo all'utenza, provvedendo agli interventi di ordinaria manutenzione, mediante un costante controllo e le necessarie riparazioni delle biciclette.
7. L'attività consiste altresì nel trasporto/spostamento delle biciclette nel caso di esuberi/eccessi delle stesse nelle stazioni al fine di garantirne la disponibilità o nel caso di abbandono e/o messa in sicurezza da parte dell'utente in luogo diverso dalle stazioni.
8. È inclusa l'attività di controllo complessivo del funzionamento delle colonnine e dei totem, e di interventi di ripristino degli stessi.
9. Sono incluse anche tutte le attività finalizzate a permettere ed agevolare l'accesso al servizio da parte del pubblico, nonché quelle relative alla comunicazione e promozione del servizio, come descritte dettagliatamente nel prosieguo.
10. È altresì oggetto del contratto l'incasso diretto, l'introito e la rendicontazione annuale al Concedente dei proventi per utilizzo del servizio da parte degli utenti. Tali proventi ritenuti dal concessionario costituiscono la parte principale dei ricavi di gestione a beneficio dell'equilibrio economico-finanziario.

Per una descrizione dettagliata del servizio si rimanda agli articoli del Capitolato.

## **Articolo 2. Durata**

1. Premesso che il 31 ottobre 2025 si è concluso il primo triennio di concessione per la gestione e manutenzione del servizio di Bike Sharing in capo alla Società Trieste Trasporti S.p.A. e che l'Amministrazione Comunale si è avvalsa dell'opzione di estensione della durata della concessione;
2. L'affidamento del Bike Sharing in concessione ha la durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del Contratto, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi ivi previsti.

## **Articolo 3. Contributo pubblico (prezzo) per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della Concessione**

1. Spettano all'Affidatario gli introiti da tariffa (secondo le tariffe di cui all'Art. 10 del Capitolato) derivanti dalla gestione del servizio, che l'Affidatario incasserà in nome e per conto proprio.
2. Il contributo pubblico annuale, in conto gestione, versato a titolo di prezzo e legato al rischio disponibilità della concessione oggetto del presente Capitolato, sarà da corrispondere in quote annuali all'Affidatario da parte del Comune. Esso è pari a complessivi € 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento euro) + IVA di legge per l'intera durata triennale della concessione. Il prezzo-contributo è riconosciuto per la disponibilità del servizio a fronte dell'adempimento di tutti gli obblighi imposti con il Contratto, e dovrà trovare riscontro nel volume dei costi operativi di esercizio documentati del Bike Sharing, fra cui quelli legati alle operazioni di conduzione, manutenzione e ridistribuzione dei veicoli sull'intera area operativa,

alla relazione con l'utenza e alla sponsorizzazione del sistema.

Il valore contrattuale stimato come somma di tutti i ricavi della concessione per tutta la durata del contratto risultante dalla somma del contributo e degli introiti di mercato, risulta pari a € 304.500,00 (trecentoquattromilacinquecento/00) + IVA di legge per la durata triennale della concessione.

Si precisa che il valore contrattuale stimato tiene già conto di 26 ciclostazioni, 368 colonnine e 292 biciclette e non tiene conto di future implementazioni.

3. È prevista l'indicizzazione annuale del prezzo contrattuale per l'intera durata dell'affidamento in concessione al 100% dell'indice ISTAT FOI. È prevista inoltre la possibilità di revisione delle tariffe (di cui all'Art. 10 del Capitolato) a seguito di approvazione delle stesse da parte dell'organo comunale competente.
4. Il contributo-prezzo contrattuale complessivo è corrisposto dal Comune all'Affidatario secondo la seguente ripartizione temporale:
  - 1/3 del contributo complessivo e quindi € 71.500,00 (settantunmilacinquecento euro) + IVA di legge per il primo anno di concessione;
  - 1/3 del contributo complessivo e quindi € 71.500,00 (settantunmilacinquecento euro) + IVA di legge per il secondo anno di concessione;
  - 1/3 del contributo complessivo e quindi € 71.500,00 (settantunmilacinquecento euro) + IVA di legge per il terzo anno di concessione.

Salvo le eventuali decurtazioni per interruzione o riduzione della disponibilità del servizio, e salvo l'eventuale revisione dell'equilibrio economico-finanziario a favore del concedente.

5. Il contributo-prezzo relativo a ciascun anno è corrisposto dal Comune all'Affidatario in due rate semestrali di uguale importo.
6. Gli importi di cui al precedente comma 4 saranno incrementati in ragione dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (FOI) calcolato per ciascun anno di durata della concessione.  
In caso di estensione della durata della concessione per un ulteriore triennio, il contributo-prezzo di ciascun anno del secondo triennio di concessione sarà erogato con le stesse scadenze temporali previste per il primo triennio di concessione. Salvo quanto previsto al presente comma, resta ferma per il secondo triennio di concessione ogni altra condizione prevista dal Capitolato per il primo triennio.
7. In relazione al rischio disponibilità, gli importi di cui al comma 4, in caso di interruzione temporale o contrazione nel volume o nella qualità pattuita della disponibilità del servizio, il Concedente potrà procedere, a consuntivo, ad una corrispondente e proporzionale interruzione o riduzione del contributo pubblico annuale, anche in relazione agli indici di disponibilità definiti all'art. 6. La riduzione del contributo potrà essere operata come decurtazione sulla successiva rata semestrale di contributo.
8. È prevista, inoltre, la cessione a titolo gratuito di alcune modeste rimanenze di pezzi di ricambio (sia per biciclette elettriche che per biciclette tradizionali) di proprietà del Comune, assimilabili a materiali di consumo, di valore residuo trascurabile, già interamente spesi a costo e non inseriti nello stato patrimoniale dell'ente, privi di qualsivoglia utilità residua per l'uso diretto da parte del concedente, ma la cui unica utilità residuale si rinvie nella devoluzione e uso da parte del concessionario del servizio. Della predetta rimanenza verrà effettuata consegna con apposito atto ricognitorio della consistenza all'avvio del servizio.
9. Il pagamento del contributo verrà effettuato, ai sensi del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii., entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della rispondenza delle attività eseguite rispetto a quanto contrattualmente pattuito.  
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 I, il Comune di Trieste dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha ottenuto dall'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) il Codice Univoco Ufficio, un'informazione obbligatoria della fattura elettronica che consente al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente il documento all'Ente.

Il "Codice Univoco Ufficio" al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche intestate al Comune di Trieste e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario>, è il seguente: B87H10.

Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati:

- il Codice Identificativo Gara4 (CIG), da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG>;
- tutti gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (numero e data);
- una puntuale e comprensibile descrizione del bene o servizio;
- se si tratta di nota di accredito, la fattura che con essa viene stornata in tutto o in parte;
- la corretta natura dell'operazione in caso di non applicazione dell'IVA (esente, non soggetta, non imponibile, esclusa ...).

Si comunica inoltre che il Comune di Trieste è soggetto, ai sensi dell'art. 17 ter comma 1 DPR 633/1972 al meccanismo della scissione dei pagamenti che comporta l'obbligo per il Comune di pagare al fornitore SOLO il valore imponibile fatturato, mentre l'IVA regolarmente esposta in fattura va versata all'Erario.

Conseguentemente nel campo <Esigibilità IVA> del tracciato xml della fattura elettronica andrà inserita la lettera "S" che individua il meccanismo della scissione; qualora ricorrono i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi (quali, a mero titolo di esempio, i regimi speciali c.d. monofase dell'art 74 DPR 633/72, o del margine di cui all'art. 36 DL 41/1995, o di cui alla Legge 398/91 per le associazioni culturali).

Si ricorda che, nel caso di compilazione di campi non obbligatori, questi devono essere corretti; in particolare, l'importo da inserire nel campo <ImportoTotale> nei Dati Generali del Documento deve corrispondere alla sommatoria di imponibile, imposta ed eventuali somme fuori campo IVA, mentre nel caso di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti l'importo da indicare nel campo <Importo> nei Dati del Pagamento non deve includere la relativa imposta.

Per agevolare la distribuzione delle numerose fatture elettroniche tra Dipartimenti, Servizi ed Uffici in cui è suddiviso il Comune di Trieste, si richiede infine di compilare anche il campo del tracciato della fattura elettronica <Causale> presente nei Dati Generali Documento anteponendo alla descrizione della causale vera e propria e separato da questa con il carattere speciale Pipe: | il seguente codice: PIANI.

Tale indicazione, pur non obbligatoria, è vivamente consigliata poiché serve ad identificare l'unità operativa del Comune di Trieste che segue il rapporto giuridico instaurato con il singolo fornitore, oltre ad impegnare ed ordinare la spesa e a curarne il relativo pagamento, risultando quindi di fondamentale importanza per lo svolgimento dell'iter di liquidazione della fattura elettronica.

Qualora si verifichino degli inadempimenti e il Concedente sia costretto ad applicare delle penali (art. 15), quest'ultimo decurta gli importi del Contributo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all'accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l'ammontare del contributo il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo contributo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla cauzione di cui all'articolo 9.

Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Contabilità dello Stato si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul conto corrente di cui al successivo art. 6 con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

#### **Articolo 4. Valore della concessione**

Il valore contrattuale stimato come somma di tutti i ricavi della concessione per tutta la durata del contratto risultante dalla somma del contributo e degli introiti di mercato, risulta pari a € 304.500,00 (trecentoquattromilacinquecento/00) + IVA di legge per la durata triennale della concessione, di cui complessivi € 214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento euro) + IVA di legge di contributo e € 90.000,00 (novantamila euro) + IVA di legge di introiti da tariffa e altri ricavi da terzi.

L'importo così stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori legati anche alle scelte che il concessionario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

#### **Articolo 5. Canone dovuto al Comune**

Il concessionario si impegna a versare annualmente al Comune un canone ricognitivo forfettario pari a 3.000,00 euro (più IVA ai sensi di legge) a seguito del ricevimento di apposita fattura emessa dal Comune.

Il mancato pagamento del canone costituisce in mora il concessionario.

In caso di revoca della concessione per inadempienza del concessionario, il canone già versato viene incamerato a titolo di penale, impregiudicato l'obbligo del concessionario di rifondere gli eventuali maggiori danni. Eventuali pretese del concessionario non potranno venir ricompensate con il canone, ma dovranno essere fatte valere in sede separata, non però in via riconvenzionale.

#### **Articolo 6. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva delle attività di cui al presente contratto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste – della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che il concessionario indicherà come conto corrente dedicato in relazione alla concessione in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente concessione costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione alla presente concessione, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG)

## **Articolo 7. Controprestazioni a favore del concessionario**

Le controprestazioni a favore del concessionario per la gestione del servizio di Bike Sharing sono le seguenti:

- riscossione degli introiti derivanti dalla gestione del servizio sulla base delle tariffe decise dal Comune e di cui all'art. 10 del Capitolato.
- erogazione di un prezzo (art. 165 comma 2 D.Lgs. 50/2016) da parte del Comune così suddiviso:
  - contributo complessivo di €214.500,00 (duecentoquattordicimilacinquecento euro) più IVA ai sensi di legge volto al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario nell'erogazione del servizio (vedasi art. 3);

## **Articolo 8. Personale**

A tutela del personale impiegato dal concessionario vanno osservate le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia retributiva, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Il concessionario deve osservare nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente atto e dei soci lavoratori condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dal vigente C.C.N.L. applicato dal concessionario.

Il Comune si riserva di effettuare controlli ed ha facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione riguardo al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni e sicurezza sul posto di lavoro, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della presente convenzione all'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS e all'INAIL e ad ogni altro ente che possa averne interesse.

Tutto il personale adibito dovrà essere in regola con le norme di legge e mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprendibile nei riguardi dei soggetti fruitori del servizio.

Il concessionario è tenuto ad assumere idonei provvedimenti a carico dei suoi dipendenti/incaricati, che non dovessero osservare una condotta irreprendibile, anche a seguito di segnalazione da parte del Comune, prevedendo l'allontanamento dalla struttura e dal servizio nei casi di particolare gravità.

Il Comune non ha alcuna responsabilità né diretta né indiretta nel caso di danni al personale in questione o provocati a cose e persone dal personale medesimo.

## **Articolo 9. Cauzione**

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente atto, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, come desunto dal PEF, e con le modalità di cui all'articolo 103 D.Lgs. 50/2016;

la cauzione ammonta a Euro \_\_\_\_\_

A tal fine il concessionario ha:

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. \_\_\_\_ dd. \_\_\_\_

- prodotto la fideiussione bancaria / polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ conservata in atti.

La polizza fideiussoria dovrà riportare la clausola espressa della rinuncia al beneficio della

preventiva escusione del debitore principale.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può in qualsiasi momento, con l'adozione di un atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità.

[Nel caso in cui si verificassero inadempimenti nell'esecuzione del contratto, il comune avrà la facoltà di provvedere all'incameramento di detto deposito, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno]

In tal caso il concessionario è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto amministrativo di cui sopra.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario, il Comune può incamerare a titolo di penale, con atto amministrativo, il deposito cauzionale fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La cauzione non potrà mai venir computata dal concessionario in conto canone e verrà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali saranno stati regolarmente adempiuti, e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.

## **Articolo 10. Sicurezza**

Con riferimento al personale utilizzato dal concessionario, alle infrastrutture del servizio di Bike Sharing e a ogni attività di cui al presente atto, il concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed antincendio, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa a riguardo da chiunque ed in qualunque tempo avanzata.

In particolare, il concessionario deve nominare e comunicare al Comune il nominativo del datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. e dare tempestiva attuazione ad ogni tipo di prescrizione in materia di sicurezza e di antincendio emanata dalle competenti autorità.

Il Comune si riserva di effettuare ogni tipo di controllo relativo al regolare adempimento degli obblighi derivanti al concessionario in ragione dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Il concessionario è obbligato a comunicare per iscritto il contenuto del presente articolo al personale dipendente, ai soci o altri incaricati, adibiti a qualunque titolo alle attività previste nel presente atto.

## **Articolo 11. Sospensione**

La sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio può essere disposta esclusivamente in ragione di circostanze oggettive, impreviste ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo al Concessionario, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della prestazione e alla ripresa della medesima.

L'erogazione del servizio può essere sospesa:

1. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
2. per ragioni di necessità e/o di interesse pubblico;
3. per le cause di Forza maggiore cui all'Art. 21 del Capitolato.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può, in nessun caso, sospendere unilateralmente la gestione del servizio. L'interruzione del servizio al di fuori dei casi di cui al precedente comma I dà facoltà al Concedente di procedere alla risoluzione della concessione per grave inadempimento del

Concessionario.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il servizio, in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, la parte del servizio che non può essere prestata, nonché quella la cui erogazione subisce seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'evento.

Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei servizi, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del servizio sospeso, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali, tra gli altri, l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica ed il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all'integrità fisica ed alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 15 giorni, ridotto a 3 giorni in caso di rischi per la sicurezza.

Nelle ipotesi di sospensione:

- i corrispettivi continueranno essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda un massimo di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 5 giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal relativo verbale, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione dei servizi di un numero di giorni pari a quello della durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda i 30 giorni e qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato TIR sia superiore a due punti percentuali, si applica quanto previsto nell'Art. 9 del Capitolato.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa del servizio interessato dall'evento, indicando i nuovi termini contrattuali.

## **Articolo 12. Subappalto**

Per la disciplina del subappalto si rinvia a quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di subappalto resta comunque impregiudicata la responsabilità del concessionario.

Tutte le disposizioni del presente atto in merito alla tutela dei lavoratori si applicano anche nei confronti dei soggetti titolari di subappalti.

## **Articolo 13. Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il concessionario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere, altresì, risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del concessionario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,

comunque, non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

## **Articolo 14. Assicurazioni**

Il concessionario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati al Comune di Trieste e a terzi nell'ambito delle attività oggetto della concessione.

E' obbligo della società, a tal fine, stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e con massimale dedicato al Comune di Trieste non inferiore ad euro € 2.000.000,00.

Rimane ferma comunque l'intera responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti il suddetto massimale.

La polizza deve prevedere, in presenza di franchigie, la gestione dei sinistri interamente a carico della Compagnia Assicurativa fin dal primo euro nonchè escludere l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Trieste e dei suoi amministratori e dipendenti.

La società assicuratrice presso cui il concessionario stipulerà la polizza assicurativa deve:

- notificare tempestivamente al Comune di Trieste, a mezzo lettera raccomandata o pec all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza e considerare valida l'assicurazione nei soli confronti del Comune di Trieste e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'ufficio postale;
- notificare al Comune di Trieste tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Comune di Trieste, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla società dall'applicazione dell'art. 1898 del codice civile.

A garanzia di quanto sopra indicato il concessionario ha stipulato la polizza di responsabilità civile n. ....

Il concessionario trasmette al Comune copia del contratto di assicurazione e fornisce la documentazione per ogni successiva modifica e di ogni versamento del premio effettuato per il rinnovo periodico della stessa.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

## **Articolo 15. Applicazione di penali**

Qualora il Comune accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel presente Capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente l'Affidatario, a mezzo PEC contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Capitolato od a ulteriori atti stipulati fra le Parti, integrativi dello stesso, nonché della circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.

Per la quantificazione delle penali il Concedente farà riferimento agli importi espressamente previsti dal presente Capitolato in relazione a specifici obblighi contrattuali; in mancanza di una specifica previsione di importo della penale nel Capitolato, il Concedente determinerà l'importo per analogia con i casi previsti, tenendo conto del potenziale disservizio determinato dall'inadempimento del Concessionario.

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal RUP del Comune di Trieste.

Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, il Comune potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento, dandone informazione all'Affidatario. Resta fermo il diritto del Comune al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

La rilevazione dell'inadempimento dell'Affidatario si baserà sulle seguenti modalità di controllo:

- sulla rendicontazione periodica che l'Affidatario è tenuto a presentare al Comune;
- su verifiche episodiche/campionarie che il Comune potrà effettuare;
- su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti al Comune e/o all'Affidatario da parte di utenti.

L'importo delle penali verrà trattenuto sul pagamento del contributo-prezzo di cui all'Art.8, previa comunicazione all'Affidatario contenente motivazione e importo. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1 del DPR 633/72.

L'importo non potrà essere comunque superiore al 10% del valore della concessione. In caso di superamento del valore delle penali irrogate oltre il 10% del valore della concessione si procederà ai sensi del successivo art. 17.

## **Articolo 16. Adempimenti correlati al consegnatario delle infrastrutture e delle componenti del sistema di Bike Sharing**

La società ..... - essendo consegnataria delle infrastrutture e delle componenti del sistema di Bike Sharing - assume il ruolo di Agente Contabile in materia e si impegna quindi - ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 - a presentare al Comune di Trieste, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 gennaio 2022, il conto giudiziale della gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 24).

Il Comune, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del rendiconto, invierà il conto agente alla Corte dei Conti, pertanto, il concessionario sarà sottoposta al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti.

Il conto giudiziale della gestione, modello 24, dovrà essere trasmesso al Comune di Trieste esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dall'affidatario del sistema di Bike Sharing (titolare/legale rappresentante)

Il Modello 24 dovrà essere presentato:

- presso il protocollo del Comune (via Punta del Forno, 2 lunedì-venerdì 8.30-12.30 lunedì-mercoledì anche 14.00-16.30) in copia originale debitamente compilata e sottoscritta dall'affidatario del sistema di Bike Sharing (titolare/legale rappresentante) e fotocopia dell'originale sulla quale l'ufficio protocollo apporrà un timbro di ricevuta;
- tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno sempre in copia originale compilata e sottoscritta dall'affidatario del sistema di Bike Sharing (titolare/legale rappresentante) al seguente indirizzo: Comune di Trieste - Dipartimento Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio- Passo Costanzi, 2 - 34124 Trieste (c.a. del Direttore d'Area - ing. Giulio Bernetti).

La ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione dello stesso dovrà essere conservata per un periodo di 5 (cinque) anni per i successivi controlli da parte dell'Amministrazione comunale o da parte della Corte dei Conti.

## **Articolo 17. Revoca della concessione e risoluzione del contratto**

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi a seguito di invio al concessionario, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva:

- a) per comprovata inadeguatezza sia nell'organizzazione del lavoro che degli interventi previsti nel presente atto; l'inadeguatezza si manifesta all'insorgere di reiterate (almeno due) comminazioni di penali;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) violazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- d) per infrazioni agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- e) gravi inadempienze rispetto le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- f) infrazioni all'art. 14 (Assicurazioni) del presente atto;
- g) nel caso in cui la cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda non venga comunicata al Comune di Trieste nei termini;
- h) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio a totale incondizionato giudizio del Comune di Trieste;
- j) scaduto il termine, assegnato dal Comune in relazione alla tipologia di intervento, senza che il concessionario abbia provveduto nel caso di incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria nonché nella sicurezza delle strutture di competenza del concessionario, che abbiano generato depauperamento delle infrastrutture e apparecchiature del sistema;
- k) in caso di superamento del valore delle penali irrogate superiore al 10% del valore della concessione.

Nel caso di fallimento del concessionario il presente contratto si intende ipse iure automaticamente risolto e pertanto, salvo ogni altro diritto, le infrastrutture e le componenti del sistema dovranno essere prontamente riconsegnati.

Nel caso di risoluzione per inadempimento del concedente si applicano le seguenti clausole.

Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del

Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio ..... indirizzo di posta elettronica certificata .....

Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, e gli altri oneri derivanti dallo scioglimento del contratto

La somma dei predetti importi si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione, apposito verbale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

### **Articolo 18. Recesso anticipato**

È in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla presente concessione mediante lettera raccomandata o pec con preavviso di mesi quattro.

In tale caso sarà corrisposto il contributo di cui all'art. 6 soltanto con riferimento al periodo di effettiva gestione.

### **Articolo 19. Divieto di subconcessione**

È fatto divieto al concessionario di sub concedere in tutto o in parte le attività oggetto del presente contratto.

È vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lettera d), D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda la cessione deve essere comunicata al Comune di Trieste almeno 45 giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e-mail.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il cessionario subentrante e il cedente rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura economica originate dalla presente concessione.

Ogni altra responsabilità farà capo al concessionario titolare del contratto.

### **Articolo 20. Equilibrio economico finanziario**

Per quanto riguarda l'equilibrio economico finanziario si faccia riferimento all'art. 9 del capitolato d'appalto.

### **Articolo 21. Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dall'Operatore Economico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di

riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata cui è tenuto il Comune di Trieste.

## **Articolo 22. Patto d'integrità**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto d'Integrità sottoscritto dal concessionario.

Le clausole del Patto d'Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

## **Articolo 23. Rinvio**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni dettate in materia dal D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relative a concessione di servizi sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Articolo 24. Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il concessionario il foro competente è quello di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **Articolo 25. Spese**

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario.

## **Articolo 26. Domicilio**

Il concessionario dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a ......., in ..... , ove elegge domicilio agli effetti del presente atto, con recapito telefonico, e-mail e fax.

Ogni successiva variazione, sempre nell'ambito del Comune di Trieste, dovrà essere comunicata con un preavviso di cinque giorni all'indirizzo PEC del Comune di Trieste.

## **Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto**

Si considera parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato allo stesso, ma depositato agli atti della stazione appaltante, il Piano finanziario e il Capitolato.

## **Articolo 28. Accettazione espressa di clausole contrattuali**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il concessionario dichiara di approvare specificatamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 24 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREA DE WALDERSTEIN

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 20/11/2025 13:37:16